

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre 2019, n. 0193/Pres.

Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione).

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Localizzazione dei cimiteri
- Art. 3 Procedimento autorizzativo
- Art. 4 Caratteristiche del terreno
- Art. 5 Requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri
- Art. 6 Requisiti gestionali
- Art. 7 Modalità di trattamento delle spoglie e servizi offerti
- Art. 8 Inumazione
- Art. 9 Cremazione
- Art. 10 Requisiti degli impianti di cremazione
- Art. 11 Esumazione
- Art. 12 Dismissione dei cimiteri
- Art. 13 Vigilanza
- Art. 14 Obblighi di adeguamento
- Art. 15 Disposizioni transitorie
- Art. 16 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le modalità tecniche e operative di attuazione, le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dall'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), di seguito denominata "Legge".

2. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge, con l'applicazione del presente regolamento, persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti
- b) garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità.

Art. 2
(Localizzazione dei cimiteri)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati in aree giudicate idonee dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.

2. Ai sensi dell'articolo 338 del Regio Decreto 1265/1934, i cimiteri per animali devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, salvo la deroga prevista dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 22/2017, i cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.

Art. 3
(Procedimento autorizzativo)

1. I soggetti privati interessati alla realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune di competenza il rilascio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, dei necessari titoli edilizi tramite presentazione di domanda, subordinata al parere dell'Azienda sanitaria competente per territorio che accerta l'idoneità igienico sanitaria degli impianti e delle attrezzature.

2. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari deve essere corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione e gli interventi edilizi secondo la normativa vigente, dalla documentazione tecnico amministrativa di seguito elencata:

- a) relazione idrogeologica della zona interessata dall'intervento, con particolare

riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità ed alla direzione delle falde acquifere;

b) relazione tecnico-sanitaria contenente:

- 1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area oggetto di intervento;
- 2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;
- 3) l'indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;
- 4) cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

3. La realizzazione dei cimiteri su iniziativa dei privati è soggetta ad autorizzazione del Comune, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge e secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente regolamento.

4. La realizzazione e l'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione da parte di soggetti pubblici è disciplinata dall'articolo 10 della legge regionale n. 19 dell'11 novembre 2009 (Codice regionale dell'edilizia). I soggetti pubblici sono tenuti comunque ad acquisire il parere dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 4

(Caratteristiche del terreno)

1. I campi destinati all'inumazione delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica nonché per proprietà meccaniche e fisiche, che sia asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il suolo dovrà inoltre essere adatto allo scasso per almeno 150 centimetri; tali caratteristiche possono essere ottenute con terreno da riporto e/o sostituzione.

2. I campi destinati all'inumazione delle spoglie devono rispettare la distanza minima di 200 metri nei confronti di pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 5

(Requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri)

1. All'interno del cimitero devono essere presenti:

- a) aree di seppellimento;
- b) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179);
- c) registro informatico;
- d) approvvigionamento di acqua potabile

- e) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- f) servizi igienici per il pubblico, in numero adeguato alla dimensione della struttura, di cui almeno uno per disabili;
- g) deposito attrezzi;

2. Il cimitero deve essere circondato da un recinto con un'altezza minima di 2,50 metri dal piano esterno di campagna, realizzato in modo da impedire l'ingresso di animali predatori.

3. Le aree destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 40 chilogrammi di peso devono essere distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 40 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari rispettivamente a 5 e 10 anni.

4. Tra le fosse deve essere presente un vialetto che deve consentire la piena accessibilità ai visitatori, anche ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 6 (Requisiti gestionali)

1. Il responsabile del cimitero per animali d'affezione, i suoi addetti o incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e pertanto la gestione della struttura è vietata a:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale,
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro il sentimento per gli animali di cui al Titolo IX bis e articolo 727 del codice penale;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Il soggetto gestore della struttura è tenuto al rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la gestione delle spoglie, lo smaltimento dei rifiuti sanitari e la sicurezza sul lavoro.

3. Il soggetto gestore della struttura è inoltre tenuto a garantire la corretta gestione complessiva della stessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e all'autorizzazione ed in particolare per quanto riguarda:

- a) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
- b) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- c) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi;
- d) apertura del servizio al pubblico per almeno 6 ore giornaliere all'interno delle quali il gestore organizzerà l'orario di conferimento delle spoglie.

4. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, tramite strumentazione informatica, accessibile agli organi di controllo, delle spoglie animali e ceneri ricevuti. Il registro informatico viene conservato dal gestore fino alla chiusura e dichiarazione di cessazione dell'attività che dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 12 del presente Regolamento, e riporta:

- a) un codice progressivo di identificazione della registrazione;
- b) generalità dell'animale, eventuale microchip, estremi identificativi del proprietario (o del consegnatario, se diverso dal proprietario);
- c) certificato di proprietà o altra documentazione attestante il possesso dell'animale;
- d) ora e data del ricevimento delle spoglie animali e delle ceneri;
- e) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie e delle ceneri;
- f) ora e data di eventuale incenerimento delle spoglie;
- g) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero;
- h) certificazioni veterinarie acquisite dovranno essere allegate al registro.

5. Al proprietario/conferitore delle spoglie o delle ceneri deve essere rilasciata una ricevuta di conferimento riportante le informazioni di cui all'articolo 11 comma 3 del presente Regolamento.

6. Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge, nel caso in cui l'impresa che gestisce il sito cimiteriale effettui attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, questa deve essere autorizzata dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) 1069/2009 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) 142/2011.

7. Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00 come previsto dall'articolo 3 bis comma 2 della Legge. In particolare le violazioni di cui al comma 4 comportano l'obbligo dell'aggiornamento del registro.

8. Le violazioni di cui al comma 6 del presente articolo comportano le sanzioni previste dall'articolo 3 bis comma 3 della Legge.

Art. 7

(Modalità di trattamento delle spoglie e servizi offerti)

1. La struttura accoglie spoglie di animali d'affezione, classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 1069/2009/CE (articolo 8 lettera a) punto iii).

2. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.

3. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 1.

4. Le spoglie di animali d'affezione possono essere trattate mediante inumazione o cremazione.

5. Le spoglie animali sono racchiuse in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.

6. Su ogni contenitore è apposta una targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie, nome del proprietario, data di inumazione).

7. Possono essere offerti i seguenti servizi:

- a) trasporto o traslazione di spoglie, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
- b) confezionamento feretri;
- c) inumazione di spoglie, e resti mortali con apposizione dei cippi o altri monumenti funerari sulle fosse;
- d) disseppellimento degli stessi;
- e) incenerimento di spoglie, resti mortali e resti mineralizzati. L'urna cineraria può essere anche sotterrata o conservata fuori del cimitero a cura del proprietario;
- f) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.

8. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le parti anatomiche e le spoglie, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (Decreto Presidente della Repubblica n. 320/1954) che dovranno essere incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento CE 1069/2009.

9. Le spoglie animali sono trasportate e conferite nei cimiteri per animali di affezione anche a cura dei proprietari delle stesse purché siano adeguatamente riposte in un contenitore monouso con chiusura e atto a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici e sono accompagnate da un certificato veterinario, ai sensi dell'articolo 2 della Legge, che riporti il Comune in cui è avvenuto il decesso ed escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa.

10. Le violazioni di cui al comma 9 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, come previsto dall'articolo 3 bis comma 5 della Legge.

Art. 8
(Inumazione)

1. Le dimensioni della fossa devono essere adeguate alla dimensione dei resti da seppellire.

2. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata ad una profondità tale, rispetto al piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno sopra il contenitore di almeno 70 centimetri per gli animali fino a 40 chilogrammi di peso, e di almeno 150 centimetri per gli animali di peso superiore a 40 chilogrammi di peso.

3. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo o altro monumento funerario con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte) ed eventuale fotografia.

4. Tra le fosse deve essere presente un vialetto che deve consentire la piena accessibilità ai visitatori, anche ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Ogni fossa contiene le spoglie di un unico animale morto.

Art. 9
(Cremazione)

1. Le spoglie animali destinate all'incenerimento vengono avviate all'impianto prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori ed in condizioni adeguate di temperatura, in ambienti idonei a non esporle all'attacco di animali indesiderati quali uccelli, roditori e insetti.

2. L'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso.

3. È vietata la cremazione dei feretri dotati di cassa in metallo.

Art. 10
(Requisiti degli impianti di cremazione)

1. L'incenerimento delle spoglie di animali d'affezione si realizza con impianti a bassa capacità, per i quali non si applica la Direttiva 2000/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti.

2. L'impianto soddisfa le condizioni generali di funzionamento ed i requisiti di

cui all'articolo 6 ed all'allegato III capi I e III del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

3. L'impianto deve altresì essere riconosciuto ed inserito negli appositi elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

4. L'impianto accoglie esclusivamente gli animali d'affezione ai quali è destinato il cimitero nonché i resti delle esumazioni di cui all'articolo 11.

5. La camera di combustione deve avere una capienza tale da permettere l'accoglimento di animali di lunghezza totale fino a 160 centimetri e peso fino a 110 chilogrammi.

6. L'impianto di incenerimento deve essere dotato di post-combustore.

7. I gas della combustione sono portati in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, alla temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi o ad una temperatura di 1.100 °C per 0,2 secondi; la temperatura è misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.

8. Devono essere presenti e funzionanti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

9. Le ceneri derivanti dal processo di combustione, su richiesta dei proprietari, sono inserite in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica i quali devono essere etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale; tali contenitori possono essere riposti in apposite cellette cinerarie o essere consegnati ai proprietari.

Art. 11 (Esumazione)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, dopo almeno dieci anni per animali di grande taglia e dopo almeno cinque anni per animali di piccola/media taglia.

2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell'autorità giudiziaria o su richiesta del proprietario dell'animale per altra sepoltura o incenerimento.

3. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla inumazione, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.

4. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.

5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.

6. Fatti salvi eventuali fatti di natura penale, le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1.200,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa, come previsto dall'articolo 3 bis comma 8 della Legge.

Art. 12 (*Dismissione dei cimiteri*)

1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata al Comune territorialmente competente dal soggetto privato titolare della stessa.

2. Il Comune richiede, parere igienico-sanitario alla Azienda sanitaria locale competente, che fornisce le indicazioni necessarie a tutela della salute della comunità e dell'ambiente.

3. È comunque vietata la soppressione del cimitero prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 40 chilogrammi o 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 40 chilogrammi.

4. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al comma 3, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il termine per l'esumazione, sono, se il proprietario ne fa richiesta, esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. È fatta salva la procedura di cui all'articolo 11, comma 2.

5. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi con le modalità indicate nella Legge.

6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1000,00 ad Euro 6000,00, come previsto dall'articolo 3 bis comma 10 della Legge.

Art. 13 (*Vigilanza*)

1. La vigilanza sul funzionamento dei cimiteri e sull'applicazione del presente

regolamento spetta al Comune, che si avvale delle Aziende sanitarie per la verifica degli aspetti igienico sanitari.

Art. 14
(Obblighi di adeguamento)

1. I Comuni adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale al presente regolamento, individuando le aree idonee di cui all'articolo 2 entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I Comuni, preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, provvedono alla localizzazione dei cimiteri all'interno delle aree idonee di cui al comma 1, attraverso apposita variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 15
(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti titolari o gestori dei cimiteri per animali d'affezione già funzionanti ed in possesso di autorizzazione, sono tenuti ad osservare gli obblighi presenti dalla Legge e dal presente regolamento, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 commi 2, 3 e 4.

2. I soggetti di cui al comma 1, presentano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti di cui gli articoli 6, 7 e 8.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.